



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 6

11^a COMMISSIONE PERMANENTE (Lavoro, previdenza sociale)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

66^a seduta: martedì 15 gennaio 2019

Presidenza del Presidente CATALFO
indi del Vice Presidente DE VECCHIS

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(55) *PATRIARCA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza familiare*

(281) *Vanna IORI. – Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza*

(555) *Simona Nunzia NOCERINO ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare*

(698) *FARAONE ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura nonché per il sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza*

(853) *DE VECCHIS ed altri. – Norme in materia di caregiver familiare*

(868) *LAUS. – Norme in materia di priorità delle prestazioni domiciliari per le persone non autosufficienti*

(890) *Roberta TOFFANIN ed altri. – Disposizioni in materia di caregiver familiare*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

PRESIDENTE:

– CATALFO Pag. 3, 4
 FLORIS (FI-BP) 3
 MATRISCIANO (M5S) 4

(310) *LAUS ed altri. – Istituzione del salario minimo orario*

(658) *Nunzia CATALFO ed altri. – Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario*

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE:

– DE VECCHIS Pag. 4, 5
 MATRISCIANO (M5S), relatrice 4

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-Leu; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Zoccano e il sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali, Cominardi.

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

Presidenza del presidente CATALFO

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(55) PATRIARCA ed altri. – *Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza familiare*

(281) Vanna IORI. – *Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza*

(555) Simona Nunzia NOCERINO ed altri. – *Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare*

(698) FARAONE ed altri. – *Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura nonché per il sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza*

(853) DE VECCHIS ed altri. – *Norme in materia di caregiver familiare*

(868) LAUS. – *Norme in materia di priorità delle prestazioni domiciliari per le persone non autosufficienti*

(890) Roberta TOFFANIN ed altri. – *Disposizioni in materia di caregiver familiare*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 55, 281, 555, 698, 853, 868 e 890, sospesa nella seduta pomeridiana del 7 novembre 2018.

Ricordo che nell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione, allargato ai rappresentanti dei Gruppi, si è convenuto di istituire un Comitato ristretto con l'intento di definire un testo unificato, che raccolga le varie proposte avanzate, per il seguito dell'esame. Propongo pertanto di procedere in tal senso. Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito. Invito pertanto ciascun Gruppo a designare il proprio rappresentante entro la giornata di domani.

FLORIS (FI-BP). Signor Presidente, segnalo anzitutto che il rappresentante del mio Gruppo sarà la senatrice Toffanin. Inoltre, la sua proposta di indicare un rappresentante per Gruppo è senz'altro condivisibile, in un'ottica di snellimento dei lavori. Tuttavia, stante la rilevanza del tema

trattato, chiedo che almeno informalmente ai lavori del Comitato possano partecipare anche altri membri della Commissione, così da poter ascoltare – e senza diritto di parola – quanto viene detto e assumere tutte le informazioni riguardanti un provvedimento molto importante per la nostra Commissione.

PRESIDENTE. Senatore Floris, ciò sarà possibile, anche se resterà ferma la titolarità dell'incarico.

MATRISCIANO (*M5S*). Signor Presidente, le chiedo un chiarimento. Ciò significa che ogni Gruppo potrà avere anche un auditore all'interno del Comitato ristretto?

PRESIDENTE. Se sarà necessario, potrà essere presente – informalmente – un auditore. Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Presidenza del vice presidente DE VECCHIS

(310) *LAUS ed altri. – Istituzione del salario minimo orario*

(658) *Nunzia CATALFO ed altri. – Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario*

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione congiunta dei disegni di legge 310 e 658.

Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Matrisciano.

MATRISCIANO, *relatrice*. Signor Presidente, i disegni di legge in oggetto intervengono sull'attuale disciplina del salario minimo. Nello specifico, il disegno di legge n. 658, a prima firma della senatrice Catalfo, sceglie la via del riconoscimento dell'autorità salariale e dell'autonomia collettiva qualificata dalla maggiore rappresentatività comparata, affrontando le questioni degli indici di misurazione della rappresentatività e della definizione degli ambiti di riferimento. Così facendo, il disegno di legge coglie l'invito, più volte espresso dalle parti sociali, di un intervento eteronomo di sostegno che garantisca l'efficacia generale dei trattamenti salariali minimi dei contratti nazionali comparativamente più rappresentativi.

Il disegno di legge è suddiviso in 5 articoli. Il cuore del provvedimento è costituito dagli articoli 2 e 3, nei quali viene definita la giusta retribuzione costituzionale. L'articolo 2, in particolare, prevede che è da considerarsi retribuzione proporzionata e sufficiente, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della Costituzione, il trattamento economico complessivo,

proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale, ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino, in senso qualitativo, all'attività svolta dai lavoratori anche in maniera prevalente e comunque non inferiore a 9 euro l'ora, al lordo degli oneri contributivi e previdenziali.

In tal modo, il disegno di legge non solo ricorre al rinvio mobile al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), stabilendo un limite sotto il quale non è possibile fissare le retribuzioni contrattuali, ma – soprattutto – fornisce indicazioni per quanto riguarda sia la tecnica di selezione dei soggetti abilitati a contrattare il contratto collettivo parametro, che l'area di applicazione del CCNL di riferimento.

Sotto il primo profilo, i soggetti abilitati a negoziare il CCNL parametro sono quelli abilitati a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ossia i soggetti sindacali in grado di certificare la propria rappresentatività sulla base di ampiezza e diffusione della struttura organizzativa, consistenza numerica, partecipazione effettiva alla formazione e alla stipulazione dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro e alle composizioni delle controversie individuali e collettive di lavoro.

Sotto il secondo profilo, si pone un duplice criterio per selezionare il CCNL: connessione e vicinanza con l'attività svolta dall'impresa e con le mansioni prevalenti svolte dai lavoratori impiegati nell'impresa.

L'articolo 3 completa la disciplina del rinvio mobile al CCNL fissando gli indici di misurazione della rappresentatività comparata necessari per selezionare il prodotto negoziale qualificato in presenza di più CCNL nella medesima categoria, prevedendo che, in presenza di una pluralità di contratti collettivi applicabili, il trattamento economico complessivo che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente non possa essere inferiore a quello previsto per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria stessa e – in ogni caso – non inferiore all'importo di 9 euro lordi all'ora. Ai fini del computo comparativo di rappresentatività del contratto collettivo prevalente, si applicano per le organizzazioni dei lavoratori i criteri associativo ed elettorale, di cui al Testo unico della rappresentanza del 10 gennaio 2014, e, per le organizzazioni dei datori di lavoro, i criteri del numero di imprese associate in relazione al numero complessivo di imprese associate e di dipendenti delle imprese medesime in relazione al numero complessivo di lavoratori impiegati nelle stesse.

L'articolo 4 si occupa di disciplinare il caso della mancanza del CCNL a cui far riferimento per la determinazione della retribuzione minima. In tali casi, il trattamento economico complessivo minimo è quello fissato dal contratto collettivo territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle asso-

ciazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo all'attività svolta dai lavoratori anche in maniera prevalente e, comunque, non inferiore all'importo di 9 euro lordi all'ora.

Tale previsione è accompagnata da quella secondo cui, qualora la mancanza del CCNL parametro sia conseguente a scadenza o disdetta, il previgente contratto nazionale comparativamente più rappresentativo continua a costituire il trattamento economico complessivo di riferimento sino al suo rinnovo e gli importi retributivi da esso sanciti vengono incrementati annualmente sulla base delle variazioni dell'indice IPCA.

Per quanto concerne il disegno di legge n. 310, di cui è primo firmatario il senatore Laus, l'articolo 2 dello stesso definisce il salario minimo orario come la retribuzione oraria minima che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore, stabilendo che esso non possa essere inferiore a 9 euro l'ora, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, e precisando che si applica a tutti i rapporti aventi a oggetto una prestazione lavorativa. Il medesimo articolo ne prevede anche, ogni anno, l'incremento secondo i parametri dell'ISTAT.

L'articolo 3 stabilisce che con un decreto ministeriale, previo accordo con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, vengano individuati i contratti a cui estendere la disciplina del salario minimo orario (e le eventuali esclusioni da tale disciplina), nonché le modalità di incremento dei salari di importo superiore al salario minimo orario.

La norma finale, di cui all'articolo 6, stabilisce che, fatte salve le condizioni contrattuali di miglior favore, per i rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore della legge il salario minimo orario si applica al livello retributivo inferiore e si procede altresì all'aumento proporzionale dei livelli retributivi superiori, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, fino ai successivi rinnovi.

L'articolo 4 stabilisce che le pubbliche amministrazioni non debbano stipulare contratti o erogare contributi a soggetti che non garantiscono il salario minimo orario ai propri lavoratori e che il mancato rispetto di tale prescrizione comporta la nullità del contratto o l'esclusione dai benefici.

L'articolo 5 individua, parallelamente, una sanzione per il datore di lavoro che corrisponda ai lavoratori una retribuzione inferiore al salario minimo.

PRESIDENTE. Senatrice Matrisciano, la ringrazio per la sua relazione.

Ritenendo di anticipare una richiesta proveniente da tutti i Gruppi parlamentari, propongo lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni informali al fine di acquisire elementi istruttori da parte dei soggetti maggiormente interessati. Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito. Invito i Gruppi a far pervenire indicazioni in tal senso, entro la giornata di domani. Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,25.

